



- ✓ 2) Il Capo III del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di sicurezza per la nautica da diporto) contiene le norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Al riguardo si chiede di conoscere se le norme contenute in detto Capo III siano applicabili anche alle unità da diporto di proprietà di privati, da questi utilizzate per immersioni insieme a conoscenti ed amici, senza alcun fine commerciale ma con l'unico scopo di impegnare liberamente il proprio tempo libero. Riteniamo di no, in quanto nella riunione citata si parlò solo di imbarcazioni di centri di immersione e di addestramento, ma chiediamo comunque il conforto di codesto Ministero.
- ✓ 3) Ugualmente si chiede di conoscere se dette norme di sicurezza siano applicabili nel caso di natanti da diporto utilizzati da centri di immersione e di addestramento come unità di appoggio nelle immersioni. Riteniamo di si, però l'intestazione del Capo III citato è abbastanza generica, quindi anche su questo punto si rende opportuno un chiarimento di codesto Ministero.
- ✓ 4) Il comma 2 dell'art. 90 del regolamento di sicurezza richiede la presenza, a bordo dell'unità da diporto, di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. Durante la riunione più volte citata si parlò della presenza di una persona addestrata al primo soccorso e somministrazione ossigeno negli incidenti subacquei, che non doveva essere necessariamente un subacqueo. Infatti i corsi inerenti la materia sono aperti anche ai non subacquei, in quanto l'intervento avviene in superficie, non sott'acqua. Siamo certi che questo sia il senso della disposizione contenuta nel comma indicato, però la dizione utilizzata, cioè "persona abilitata al primo soccorso subacqueo" può ingenerare equivoci, in quanto esistono corsi per subacquei, che vanno ben oltre l'addestramento al primo soccorso/somministrazione ossigeno negli incidenti subacquei, che hanno nomi simili a "primo soccorso subacqueo", oppure all'equivalente inglese "Rescue Diver". Chiediamo quindi, a definitivo chiarimento dell'argomento, la conferma che la persona abilitata al primo soccorso subacqueo non deve essere necessariamente in possesso di un brevetto subacqueo.

In attesa di un cortese riscontro alla presente, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente ADISUB  
Ing. Giovanni Cozzi

Sede legale: P.za Cinque Giornate, 1 - 20129 MILANO  
Telefono 335 6047594 - Fax 02/55180989

E-mail [segreteria@adisub.org](mailto:segreteria@adisub.org)  
[presidenza@adisub.org](mailto:presidenza@adisub.org)  
[giovcoz@gmail.com](mailto:giovcoz@gmail.com)

CF: 91284690376  
[www.adisub.org](http://www.adisub.org)